

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO ROMA

SEZIONE PRIMA TER

Registro Ordinanze: /
Registro Generale: 3166/2008

nelle persone dei Signori:

PATRIZIO GIULIA Presidente
PIETRO MORABITO Cons.
FABIO MATTEI Primo Ref. , relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **17 Aprile 2008**

Visto il ricorso 3166/2008 proposto da:

*GABRIELLI ANGELO ED ALTRI
DI PIETRO UMBERTO
RECCHIONI FILOTEO*

rappresentato e difeso da:

MILANA AVV. CARLO

con domicilio eletto in ROMA

*VIA BOEZIO, 2
presso
MILANA AVV. CARLO*

contro

PREFETTURA DI ROMA

*MINISTERO DELL'INTERNO
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI, 12
presso la sua sede*

*e nei confronti di
MONTAGNA SILVIA*

*e nei confronti di
MASCETTI ANGELO*

e nei confronti di
CORNACCHIA ROBERTO E MASCETTI ANGELO
rappresentato e difeso da:
DOMENICI AVV. MARTINA
con domicilio eletto in ROMA
VIA FLAMINIA, 189
presso SEGRETERIA TAR LAZIO

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del Decreto del Prefetto di Roma n.30646 del 1.4.2008, con cui è stata disposta nelle more dell'emanazione del decreto presidenziale di scioglimento, la sospensione del Consiglio del Comune di Sant'Angelo Romano e la d.ssa Silvia Montagna è stata nominata Commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione dell'Ente;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

CORNACCHIA ROBERTO E MASCETTI ANGELO
MINISTERO DELL'INTERNO

Udito il relatore Primo Ref. FABIO MATTEI e uditi per le parti, gli avvocati come da verbale d'udienza;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Considerato che il ricorso non è assistito da fumus boni iuris con specifico riferimento alla sussistenza dei presupposti di fatto e delle ragioni sottesi all'adozione del provvedimento prefettizio ex artt. 38 e 141, comma 1, lett. b) T.U.L.P.S., tenuto conto della comprovata contestuale presentazione delle dimissioni da parte dei consiglieri comunali secondo le modalità ex lege prescritte, documentata con nota del Segretario comunale in data 31.3.2008, n. 1876, depositata in atti.

P.Q.M

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I ter, respinge la domanda cautelare proposta.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

ROMA , li 17 Aprile 2008

PRESIDENTE

RELATORE

/lr